DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2000

che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni nella Comunità di un determinato tipo di polietilentereftalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia

[notificata con il numero C(2000) 3603]

(2000/745/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) 2238/2000 [2] (regolamento antidumping di base), in particolare gli articoli 8 e 9,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [3] (regolamento antisovvenzioni di base), in particolare gli articoli 13 e 15,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **PROCEDURA**

(1) Con il regolamento (CE) n. 1742/2000 [4], la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e delle Thailandia.

(2) Con il regolamento (CE) n. 1741/2000 [5], la Commissione ha istituito dazi compensativi provvisori sulle importazioni nella Comunità di polietilentereftalato originarie dell'India, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia.

(3) Dopo l'adozione delle misure antidumping e compensative provvisorie, la Commissione ha proseguito l'inchiesta in merito al dumping, alle sovvenzione, al pregiudizio e all'interesse della Comunità. Le risultanze e le conclusioni definitive dell'inchiesta sono esposte nel regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio [6], che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di polietilentereftalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia, e nel regolamento (CE) n. 2603/2000 del Consiglio [7], che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di polietilentereftalato originarie dell'India, della Malaysia e della Thailandia.

(4) L'inchiesta ha confermato le risultanze provvisorie di dumping pregiudizievole per le importazioni originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia e di sovvenzioni pregiudizievoli per le importazioni originarie dell'India, della Malaysia e della Thailandia.

B. **IMPEGNI**

(5) A seguito dell'adozione delle misure antidumping e compensative provvisorie, due produttori esportatori dell'India, che avevano partecipato ad entrambe le inchieste, hanno offerto impegni (ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base). Inoltre, impegni sono stati offerti da due produttori esportatori dell'Indonesia nell'ambito dell'inchiesta antidumping. In base a tali impegni, i produttori esportatori in questione si sono dichiarati disposti a non praticare ai propri clienti indipendenti prezzi di vendita inferiori ad una determinata soglia.

(6) La Commissione ritiene che gli impegni offerti dalle società indiane Pearl Engineering Polymers Limited e Reliance Industries Limited possano essere accettati in quanto eliminano gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni. La Commissione ritiene che possano essere accettati anche gli impegni offerti dalla società indonesiana P.T. Polypet Karyapersada, in quanto eliminano l'effetto pregiudizievole del dumping. Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che le società si sono impegnate a fornire, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Occorre aggiungere che il livello di collaborazione di queste società nel corso dell'inchiesta, la loro struttura e la loro organizzazione delle vendite, insieme alle peculiarità del prodotto in esame, inducono la Commissione a ritenere limitato il rilascio di elusione dell'impegno/degli impegni.

(7) Anche una seconda società indonesiana ha offerto un impegno. La società in questione, però, nel corso dell'inchiesta antidumping, aveva fornito informazioni false e

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
[2] GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.
[3] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.
[4] GU L 199 del 5.8.2000, pag. 48.
[5] GU L 199 del 5.8.2000, pag. 6.
[6] Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.
[7] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

fuorvianti su alcuni punti, compromettendo così l'esattezza e l'affidabilità della propria collaborazione [considerando 13 del regolamento (CE) n. 2604/2000]. Di conseguenza, la Commissione non ha avuto la certezza di poter esercitare un controllo efficace sull'impegno offerto da questa società e l'offerta è stata respinta.

(8) Al fine di garantire un effettivo rispetto ed un efficace controllo degli impegni, al momento della richiesta di immissione in libera pratica a seguito di un impegno, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali degli Stati membri interessati di una fattura valida corrispondente all'impegno. Tale fattura corrispondente all'impegno deve essere emessa da uno dei produttori esportatori i cui impegni sono stati accettati e deve contenere le informazioni elencate negli allegati del regolamento (CE) n. 2604/2000 e del regolamento (CE) n. 2603/2000. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato all'autorità doganale, viene riscossa l'appropriata aliquota di dazio onde garantire l'efficace applicazione degli impegni.

(9) In caso di violazione o revoca degli impegni, o qualora vi siano motivi per ritenere che gli impegni siano stati violati, può essere imposto un dazio provvisorio o definitivo in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento antidumping di base, e ove applicabile, dell'articolo 13, paragrafi 9 e 10, del regolamento antisovvenzioni di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori sottoelencati, nel quadro del procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia e nel quadro del procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia.

Paese	Fabbricante	Codice addizionale TARIC
India	Pearl Engineering Polymers Limited	A182
India	Reliance Industries Limited	A181
Indonesia	P.T. Polypet Karyapersada	A193

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione